

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.
KRAŠKI VODOVOD D.D.

REGOLAMENTO
per la gestione degli scarichi
di acque reflue e del servizio
di fognatura

Approvato con deliberazione del CdA dd. 24.05.2012

C A P O I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento richiama la normativa nazionale e regionale sugli scarichi che vengono convogliati in rete fognaria pubblica.

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'Art. 107 comma 2 del D. Lgs 152/06, disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue, provenienti da insediamenti residenziali ed industriali, ricadenti nell'area di competenza dell'azienda Acquedotto del Carso S.p.A. – Kraški vodovod d.d.

2. Esso ha lo scopo di:

- a) definire i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- b) stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati ed i valori limite di emissione massimi delle sostanze inquinanti;
- c) fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle reti fognarie interne, anche ai fini dei controlli;
- d) disciplinare i provvedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione al servizio di fognatura e depurazione, delle autorizzazioni allo scarico e delle autorizzazioni di allacciamento alla rete fognaria;
- e) disciplinare i provvedimenti amministrativi e tecnici per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria;
- f) stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazioni delle norme regolamentari;
- g) fissare le modalità per l'accesso alle informazioni ambientali;
- h) definire, per gli scarichi già in essere alla data di approvazione dello stesso, un regime transitorio di adeguamento degli scarichi;
- i) regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti e l'Autorità d'Ambito, l'Ente Gestore competente e le Amministrazioni Comunali.

ART. 2

Entrata in vigore

1. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di scarichi in essere e di futura autorizzazione, di qualsiasi tipo e natura, che si immettono nelle reti fognarie di tipo separato e/o misto, sono tenuti, all'osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 3

Revisioni e aggiornamenti

Il presente Regolamento verrà sottoposto a revisione allorché l'Ente Gestore e/o l'Autorità d'Ambito lo ritenga opportuno e/o necessario.

L'adeguamento a nuove normative statali o regionali sarà fatto d'ufficio dagli organi tecnici dell'Ente Gestore senza necessità di superiore approvazione.

ART. 4

Obbligo di osservanza

L'Ente Gestore della rete fognaria, di concerto con il Gestore dell'impianto terminale di depurazione, ha il compito di disciplinare, fissandone i limiti di accettabilità, le norme e prescrizioni degli scarichi idrici nella pubblica fognatura.

All'osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento sono tenuti tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo e natura recapitanti nella rete fognaria.

ART. 5

Deroghe

In circostanze eccezionali, è in facoltà dell'Ente Gestore dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni sempre però nel rispetto dell'art. 11 seguente.

ART. 6

Terminologia

1. Nel presente Regolamento è usata la seguente terminologia tecnica:

- **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- **acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- **acque meteoriche:** acque piovane raccolte da superfici impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.);

- **acque di “prima pioggia”:** frazione delle acque meteoriche che trasporta con sé con trascinarsi o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici, determinata secondo i criteri previsti all’Allegato 5 del presente Regolamento;
- **acque di raffreddamento:** acque utilizzate esclusivamente da scambiatori di calore a fascio tubero o sistemi equivalenti, che non subiscono processi chimici o di contaminazione;
- **acque di processo:** acque reflue provenienti dai cicli di lavorazione di uno stabilimento industriale;
- **rilasci idrici:** acque derivanti dalle operazioni di preparazione delle acque potabili (quali lavaggi di serbatoi, spurgo delle condotte idriche, ecc.), acque utilizzate per scopi irrigui, acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione degli idrocarburi;
- **pozzetto d’ispezione:** punto assunto per la misurazione di uno scarico costituito di norma da un manufatto collocato all’esterno della proprietà e che consente il prelievo di campioni secondo le procedure vigenti per il controllo della qualità delle acque di scarico;
- **scaricatori di piena:** sono considerati sfioratori o scaricatori di piena quei manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti fognarie urbane di tipo misto, quando le portate superano certi limiti;
- **fanghi:** i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- **inquinamento:** l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
- **rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
- **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **canalizzazione interna privata:** l’insieme di uno o più condotti di fognatura, che sviluppandosi all’interno dei singoli fabbricati si prolungano sino al limite della proprietà ed al pozzetto di ispezione;
- **canalizzazione esterna:** la parte della canalizzazione necessaria al collegamento dal pozzetto d’ispezione posto al limite esterno delle proprietà, fino al collettore fognario pubblico;
- **condotta forzata (o in pressione):** un tratto di canalizzazione posto a seguito di un impianto di sollevamento (nel quale non si potranno realizzare allacciamenti in quanto il regime idraulico è regolato dalle pompe) che permette di superare, in contropendenza dislivelli più o meno accentuati;

- **scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- **trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Decreto n. 152/06;
- **trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%;
- **trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/06;
- **disinfezione:** trattamento delle acque reflue mirato a ridurre l'attività patogena al di sotto di un determinato livello;
- **stabilimento industriale o semplicemente stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del Decreto n.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- **agglomerato:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- **pozzo perdente o pozzo assorbente:** dispositivo di drenaggio collocato in un terreno permeabile in cui viene immessa l'acqua di scarico o l'acqua meteorica per essere filtrata nel terreno;
- **vasca o fossa Imhoff:** struttura a due piani in cui la parte superiore funge da vasca di sedimentazione e la parte inferiore da digestore anaerobico;
- **vasche o fosse settiche (bacini di chiarificazione):** manufatti per il trattamento primario delle acque reflue domestiche (fosse settiche tradizionali, fosse tipo "Sado", vasche o fosse Imhoff).
- **Gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che, gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il Gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
- **autorità d'ambito:** la forma di cooperazione/gestione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure

in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

- **impianto di depurazione:** impianto per il trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza.
- **a) insediamento o complesso produttivo:** uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione beni;
- **b) insediamento civile:** uno o più edifici od installazioni, collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione, di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

2. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili.

C A P O II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN ZONE SERVITE DA RETE FOGNARIA

ART. 7

Obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura pubblica

1. Tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti anche solo in parte, una via, uno spazio pubblico, uno spazio ad uso pubblico od ad uso collettivo percorso da una rete fognaria, debbono venire in essa recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi punti.

2. L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il perimetro dell'edificio ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, sia esso il pozzetto di prelievo, realizzato dall'Ente Gestore per le nuove fognature, oppure il punto di allacciamento alla condotta, indicato dai tecnici preposti, per le fognature esistenti, non supera:

- A. 80 (ottanta) metri per gli insediamenti ad uso abitativo di tipo singolo;
- B. 80 (ottanta) metri sommati a 20 (venti) metri per ogni unità abitativa eccedente la prima, per gli insediamenti abitativi plurifamiliari o condominiali (esempio: per un insediamento condominiale con 6 unità

abitative detta distanza si calcola nel seguente modo = $80,0 + (6 - 1) \times 20,0 = 180,0$ metri).

- C. 150 (centocinquanta) metri per gli insediamenti non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche;
 - D. 300 (trecento) metri per edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali.
3. Tenuto conto della maggior onerosità a modificare situazioni esistenti, per gli edifici preesistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento le distanze di cui al comma precedente devono intendersi ridotte del 50%.
4. Quanto sopra implica il divieto di effettuare immissioni di acque di scarico in qualsiasi altro recapito diverso dalla rete fognaria.

ART. 8

Notifica dell'obbligo di allacciamento

1. L'Ente Gestore comunica ai titolari degli insediamenti interessati dagli interventi di realizzazione della rete fognaria l'obbligo di allacciamento previsto, con le modalità e i tempi di esecuzione, fatta salva la possibilità da parte degli interessati di dimostrare l'impossibilità tecnica della realizzazione delle opere sopra descritte.
2. L'Ente Gestore stabilirà, per casi eccezionali e comprovati, eventuale deroga a quanto prescritto, previa formale e motivata domanda degli interessati. Le deroghe in genere potranno essere concesse quando esista un ostacolo fisico tra l'edificio e il collettore fognario; si potrà derogare anche nei casi in cui, per potersi collegare alla fognatura, risulti necessario procedere con opere murarie che interessino la parte dell'edificio adibita ad abitazione, fermo restando che dovrà essere valutata la possibilità di allacciarsi tramite condotte che passano attraverso cantine, autorimesse, ecc.. In caso di ristrutturazione dell'edificio si dovrà comunque procedere all'allacciamento.
3. Sono fatte salve le indicazioni più restrittive fornite dall'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei ricettori diversi dalla rete fognaria. L'Ente Gestore stabilirà caso per caso la possibilità di allacciare alle reti fognarie gli insediamenti posti a distanza superiore di quelle sopra indicate, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 9

Richiesta di allacciamento per i nuovi insediamenti

Tutti i titolari degli scarichi, di qualunque tipo e natura, sono tenuti ad informare l'Ente Gestore onde ottenere l'autorizzazione ad effettuare i predetti scarichi nella rete fognaria.

ART. 10

Autorizzazioni allo scarico

1. Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, ai sensi della legge vigente.
2. La disciplina amministrativa degli scarichi è fissata in base alle caratteristiche delle acque reflue scaricate, più precisamente risultano le seguenti fattispecie e competenze:
 - A) Scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in pubblica fognatura
:
 - A1) In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, recapitanti nella rete fognaria, sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme fissate nel presente Regolamento;
 - A2) l'ammissione al servizio di depurazione e fognatura sarà regolata attraverso il rilascio di apposita autorizzazione all'allacciamento che potrà contenere le modalità di realizzazione dell'impianto di fognatura rilasciata dall'Ente Gestore;
 - A3) per le acque reflue derivanti dalle imprese agricole l'Ente Gestore si riserverà di imporre l'adozione di specifici trattamenti allo scarico qualora ritenuti necessari.
 - B) Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche che non recapitano in rete fognaria:
gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche che non recapitano in rete fognaria devono essere autorizzati nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni tecniche dettate dalla normativa vigente. Per gli scarichi al suolo e in acque superficiali è competente l'Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. 7/2001.
 - C) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura:
gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati con provvedimento espresso dell'Autorità d'Ambito.
 - D) Scarico di acque meteoriche e di dilavamento piazzali in pubblica fognatura :
 - D1) il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento per le acque meteoriche e di dilavamento piazzali è condizionato dalla capacità residua della rete esistente, l'Ente Gestore, potrà richiedere un pretrattamento prima dell'immissione nella rete fognaria, le acque reflue da trattare potranno corrispondere all'intero carico meteorico o alla sola frazione di "prima pioggia";
 - D2) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento piazzali e aree esterne impermeabili di particolari insediamenti nei quali vi sia pericolo di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici stesse, sono considerati acque reflue industriali.
 - E) Rilasci idrici in pubblica fognatura :
 - E1) i rilasci idrici, così come definiti nel precedente art.6, sono ammessi nella rete fognaria nel rispetto delle norme del presente Regolamento, previo autorizzazione;
 - E2) lo svuotamento nella rete fognaria delle acque contenute nelle vasche antincendio e nelle piscine con volume inferiore a 100 metri cubi non è soggetto ad autorizzazione, ferma restando la possibilità dell'Ente Gestore, di fornire specifiche prescrizioni o restrizione in ordine ai

tempi e alle modalità di effettuazione dello scarico.

ART. 11

Modalità per il rilascio di autorizzazioni per scarichi industriali

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura per le acque reflue industriali è l'Autorità d'Ambito, con parere vincolante dell'Ente Gestore.

2. Il titolare dello scarico dovrà presentare apposita domanda agli uffici competenti secondo la modulistica predisposta.

3. L'Autorità provvede entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso l'Autorità non provveda entro detto termine, l'autorizzazione s'intende temporaneamente concessa, salvo revoca.

4. Salvo quanto previsto dal D. Lgs. 18/02/2005 n.59, le autorizzazioni allo scarico hanno validità di anni 4 (quattro) e deve esserne richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per le autorizzazioni di cui al punto C del precedente articolo il rinnovo deve essere espresso.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Le autorizzazioni di cui al punto B sono rinnovate tacitamente qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.

5. La modifica sostanziale qualitativa e quantitativa dello scarico comporta la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.

6. Competente al rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento è l'Ente Gestore.

7. Le autorizzazioni all'allacciamento rimangono valide fino a quando non sopravvengano eventuali modifiche di carattere sostanziale.

ART. 12

Limite all'autorizzazione allo scarico

Ogni scarico in rete fognaria comunale deve essere richiesto e l'allacciamento autorizzato. Non potranno pertanto essere raccolti in rete fognaria gli scarichi di edifici contigui anche dello stesso proprietario senza averne fatto richiesta ed ottenuto il permesso dell'Autorità competente.

ART. 13

Scarichi da insediamenti civili ed “Assimilati” civili

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, recapitanti nella rete fognaria, sono ammessi nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. L'ammissione al servizio di depurazione e fognatura sarà regolata attraverso il rilascio di apposita autorizzazione all'allacciamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti residenziali che all'entrata in vigore del presente Regolamento già recapitano nella rete fognaria si intendono tacitamente ammessi al servizio purché rispettino quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 14

Utenze speciali

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine ecc.

ART. 15

Scarichi ammessi sotto condizione

1. L'Autorità d'Ambito, per superare particolari situazioni di obiettiva, riconosciuta e seria difficoltà, può rilasciare permessi temporanei di scarico anche in parziale deroga al presente Regolamento, eventualmente subordinate alla stipula di apposita convenzione con il titolare dello scarico.
2. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un'indagine volta a determinare e quantificare eventuali costi e oneri aggiuntivi che l'Ente Gestore dovrà sopportare per il convogliamento e la depurazione dei liquami, nonché stabilire le eventuali responsabilità e le modalità di risarcimento in caso di danni arrecati dallo scarico autorizzato, compreso il versamento di un eventuale deposito cauzionale.
3. L'indagine dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, l'effluente finale dell'impianto di depurazione rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
4. L'autorizzazione provvisoria e l'eventuale convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell'affluente all'impianto di depurazione, a causa delle immissioni così autorizzate, risultassero difformi dalle previsioni progettuali dell'impianto stesso.

ART. 16

Scarichi da strutture sanitarie e scarichi infettivi

1. L'Autorità d'Ambito, potrà richiedere che taluni scarichi parziali derivanti da strutture o attività sanitarie subiscano particolari trattamenti prima della loro immissione nella rete fognaria, ovvero siano tenuti separati dallo scarico generale e gestiti come rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno sempre, fatte salve eventuali prescrizioni fornite dall'A.S.S. competente, essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell'effluente, almeno per l'80% dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 2000 MPN/100 ml. E' comunque fatta salva l'adozione di provvedimenti più restrittivi in sede di autorizzazione allo scarico, anche su indicazione dell'A.S.S. competente per territorio.
3. Gli scarichi derivanti dall'attività sanitaria, ad esclusione di quelli che contengono sostanze chimiche diverse dai disinfettanti o dai detergenti usualmente utilizzati per la disinfezione e la pulizia dei locali e delle attrezzature, ai fini del presente Regolamento sono assimilati alle acque reflue domestiche.

ART. 17

Scarichi nella rete fognaria tassativamente vietati

1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciati alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati caso per caso. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria.
2. Non possono essere scaricate nella rete fognaria:
 - a) sostanze infiammabili o esplosive;
 - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;
 - d) sostanze radioattive tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni o comunque che possano provocare la contaminazione dei manufatti che costituiscono la rete fognaria;
 - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
 - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10° - 45° C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) acque di scarico a temperatura superiore a 45° C;
 - h) sostanze solide, viscosi od oleosi in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di pubblica fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici,

ecc....)

- i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
- k) materiali grossolani (es. immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc....);
- l) fanghi di qualsiasi origine (per es. di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, fanghi da tritarifiuti per uso domestico, percolati, ecc...);
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati ai sensi dell'art.16

ART.18

Scarichi di acque meteoriche

1. Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, che non presentano contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc.), devono:

- in caso di fognature separate, essere allacciati all'apposita fognatura di rete acque meteoriche;
- in caso di fognatura mista essere smaltiti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità, essere allacciati alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa.
- In caso di fognatura di sole acque reflue domestiche, essere disperse per assorbimento naturale

2. In ogni caso l'Ente Gestore competente, al fine di limitare il carico idraulico delle condotte fognarie ed evitare tracimazioni in occasione di violente precipitazioni, si riserva la facoltà di individuare corpi ricettori diversi. Si riserva altresì di prescrivere alle utenze di qualsiasi tipo, già allacciate o da allacciare alla rete fognaria, anche in sede di autorizzazione all'allacciamento:

- forme di scarico autonomo, anche parziale, delle acque meteoriche stesse,
- l'installazione di specifici dispositivi antiriflusso (ad esempio valvole a "clapet" o simili).

3 Per gli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento di piazzali, parcheggi, o aree esterne impermeabili di particolari insediamenti potrà essere prescritta l'installazione di impianti di pretrattamento o trattamento appositamente dimensionati. Le acque da trattare potranno corrispondere all'intero carico meteorico, o alla sola frazione di "prima pioggia", calcolata in base ai parametri definiti nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

ART. 19

Rilasci idrici

1. Le immissioni nella rete fognaria, delle acque che non rientrano nella definizione di scarico, derivanti da:

- a) restituzione di acque utilizzate per scopi irrigui (compresa la regimazione dei canali);
- b) restituzione delle acque utilizzate per la produzione di energia idroelettrica;
- c) sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (es. tenebrazione di pozzi di captazione acqua da destinarsi al consumo umano o agli usi industriali);
- d) acque utilizzate in impianti di potabilizzazione (lavaggio serbatoi, spurgo condotte di acquedotto, esubero acqua potabile di rete, ecc..) che non presentano contaminazione significativa;

sono soggetti a preventiva autorizzazione e devono di norma:

- in caso di rete fognaria separata, venire allacciate alla rete di acque bianche;
- in caso di rete fognaria mista, essere convogliate in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità essere allacciate alla rete fognaria di tipo misto.

2. in ogni caso l'Ente Gestore, al fine di limitare il carico idraulico delle reti fognarie, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, particolari pretrattamenti e specifici valori limite di emissione

ART. 20

Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento (da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti quali, acque di raffreddamento da climatizzatori, scarico condense di impianti frigo, che non subiscono processi chimici o di contaminazione), ad esclusione delle acque di raffreddamento provenienti da insediamenti industriali, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti per lo scarico delle acque meteoriche, nel rispetto del parametro di temperatura di cui al presente regolamento.

2. Nel caso di acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti industriali, dovrà essere predisposto l'apposito pozzetto di ispezione per consentire alle autorità competenti ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, ed essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico.

3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione

sono a carico del richiedente

ART.21

Allacciamenti provvisori

L'Ente Gestore può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantiere per la costruzione di nuovi edifici.

Agli stessi sarà imposto l'obbligo della definitività quando ciò è ritenuto possibile.

ART. 22

Insedamenti produttivi

- Scarichi di acque reflue industriali entro i valori limite di emissione di tabella 3 /A dell' allegato 5 alla parte terza del D.L.152/06 .

1. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti che recapitano nella rete fognaria sono disciplinati dal presente Regolamento e, salvo i casi riportati nel paragrafo per le acque in deroga ai valori limite, sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A, allegato 5 alla parte terza D.Lgs.152/06

2. L'Autorità d'Ambito effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

3. L'Autorità d'Ambito potrà richiedere che gli scarichi contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla terza parte del D.Lgs.152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

4. I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al precedente comma 3, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. L'Autorità d'Ambito, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate nella produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali, contenenti le sostanze di cui al precedente comma 3

5. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali, è responsabile verso l'Autorità d'Ambito, il Comune, l'Ente Gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate ed è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico.

6. Il titolare dello scarico è obbligato in ogni caso a:

- a) gestire in modo accurato l'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue prevedendone la periodica manutenzione, al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso ed il rispetto dei valori

limite di emissione dello scarico previsti dall'autorizzazione e/o dal presente Regolamento; assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno con la frequenza prescritta nell'autorizzazione allo scarico, alle acque reflue immesse nella rete fognaria (ed eventualmente a quelle di ingresso ed in uscita al depuratore); i risultati di tali accertamenti sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno essere messi a disposizione del soggetto preposto al controllo;

- b) nel caso di inefficienza dell'impianto di trattamento, dovrà provvedere alla immediata comunicazione all'Ente Gestore, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento;
- c) attivare immediatamente, qualora di verificchino interruzioni temporanee (parziali e totali) del ciclo depurativo, tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della normalità del ciclo depurativo;
- d) prevedere, qualora prescritto, un apposito registro per l'annotazione degli interventi di manutenzione effettuati e la registrazione delle analisi;
- e) smaltire i fanghi di depurazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

7. L'Ente Gestore si riserva di imporre specifiche restrizioni sui singoli scarichi (sia in termini di portata che di concentrazione) in relazione alle caratteristiche idrauliche della rete fognaria, alla necessità di mantenere il buon funzionamento gli impianti di trattamento al fine del rispetto dei valori limite di emissione previsti dalle vigenti normative. Per esigenze legate al buon funzionamento degli impianti e della rete potranno, inoltre, essere imposti tempi ed orari di immissione delle acque di scarico tali da facilitare od ottimizzare il funzionamento del sistema fognaria/depuratore.

- Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 alla terza parte D.Lgs. 152/06

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognarie previo accordo con l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, su richiesta degli interessati, ed a seguito di apposita autorizzazione e convenzione, potranno essere derogati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla terza parte D.Lgs. 152/06.

2. Le concentrazioni di ammissibilità per tali sostanze compatibili con i processi di depurazione degli impianti stessi, saranno tali che l'effluente finale in uscita dall'impianto stesso, rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.

3. Il carico totale depurabile dell'impianto (o degli impianti) di depurazione sarà riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali conformi ai valori limite di emissione regolamentari di cui all'articolo precedente, ubicati nel territorio e, secondariamente, alla necessità delle aziende di immettere nella rete fognaria, scarichi di acque reflue industriali in deroga alle concentrazioni di cui alla tabella 3 allegato 5 alla terza parte D.Lgs.152/06.

4. Le deroghe ai limiti della succitata tabella 3 allegato 5 alla terza parte D.Lgs.152/ 06 potranno essere ammessi solo nelle seguenti condizioni:

- a) nel rispetto dei limiti di concentrazione imposti dalla potenzialità residua dell'impianto di depurazione;

- b) quando i valori dei parametri (quantità e qualità) delle acque in ingresso all'impianto di depurazione rispettino quanto riportato nel presente Regolamento e comunque quando gli scarichi in deroga non possano interferire o modificare i processi depurativi in atto all'impianto di depurazione;c) per particolari scarichi di acque reflue industriali in fase di avvio impianto/attività o in regime di adeguamento/riorganizzazione dei cicli produttivi (deroghe temporanee).

5. Le deroghe si appoggeranno ad un programma di autocontrollo concordato tra l'utente e l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

C A P O III

ISPEZIONE E CONTROLLI

ART.23

- Autorità preposta ai controlli

1. I controlli, gli accertamenti ed i sopralluoghi interessanti gli scarichi, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito o dell'Ente Gestore.
2. In ogni caso l'Autorità d'Ambito o l'Ente Gestore, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento potrà avvalersi anche di terzi, quali ad esempio:
 - a) Unità Operative dell'Azienda per i Servizi Sanitari competenti per il territorio;
 - b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
 - c) Polizia Municipale;
 - d) Organi di polizia Giudiziaria;
 - e) Professionisti incaricati (dotati di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità d'Ambito o dall'Ente Gestore).
3. Il personale incaricato dall'Autorità d'Ambito o dall'Ente Gestore può accedere negli insediamenti, in qualsiasi momento, per verificare il rispetto del presente Regolamento.

- Ispezioni e controlli

1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al

presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, si procederà secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono essere eliminate le irregolarità (ai fini del presente Regolamento tale termine non potrà essere superiore a **60 gg**, salvo casi particolari);
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'ambiente e per la corretta gestione delle reti fognarie ed i processi depurativi;
- c) alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART. 24

- Controlli qualitativi degli scarichi

1. Fatti salvi gli obblighi di autocontrollo delle acque reflue immesse nella rete fognaria da parte dei titolari degli scarichi di acque reflue industriali, l'Autorità d'Ambito o l'Ente Gestore si riservano di effettuare prelievi e successive determinazioni analitiche, per verificare il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati. L'eventuale accertamento, qualora effettuato con spese a carico del titolare dello scarico, sostituisce il successivo referto da presentare a scopo di autocontrollo.

2. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili nel punto assunto per la misurazione (pozzetto d'ispezione), per permettere il campionamento o il controllo visivo da parte dei soggetti incaricati. Tale previsione si applica anche agli scarichi parziali degli stabilimenti industriali.

3. Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, che dovrà essere posto all'esterno della proprietà privata, salva motivata deroga. Nel caso non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione accessibile dall'esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata o recintata, l'accesso al punto di misurazione, da parte del personale addetto al controllo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06, il punto di misurazione dello scarico s'intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

5. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con

motivazione espressa nel verbale di prelievo, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti: dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, del tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc...). Fatto salvo quanto diversamente specificato nella tab. 3 dell'allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide, fino a loro modifica, le procedure di controllo, di campionamento e di misura definite dalla normativa in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/06.

6. Il titolare dello scarico è obbligato a consentire l'installazione dei sistemi di campionamento mobili (campionatori automatici dello scarico), da parte del soggetto incaricato del controllo, durante le fasi di prelievo presso lo stabilimento. In sede di campionamento, è facoltà del soggetto incaricato di accertare contestualmente i flussi interni dello stabilimento, le fasi dei cicli di lavorazione che coinvolgono l'utilizzo

- Controllo delle utenze allacciate alla rete fognaria

Ai fini di un corretta gestione delle reti fognarie e del depuratore l'Ente Gestore è autorizzato ad effettuare, anche a mezzo di personale esterno incaricato, specifiche indagini a campione o con metodo sistematico allo scopo di verificare e/o aggiornare il numero e la tipologia delle utenze allacciate, il rispetto degli obblighi del presente Regolamento e la corretta applicazione all'utenza, della tariffa dovuta per il servizio prestato.

- Avviso dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria

Qualora l'Ente Gestore venga a conoscenza o rilevi, la presenza di scarichi non allacciati alla rete fognaria provenienti da fabbricati siti in zone servite dalla rete fognaria, comunica, a mezzo di apposito avviso A/R, al titolare dello scarico, le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione delle opere.

- Ordinanza di allacciamento

Nei confronti di coloro che non avessero realizzato l'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti, su richiesta dell'Ente Gestore, il Comune competente provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, le spese per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi necessari all'istruttoria della pratica ed alla successiva predisposizione dell'ordinanza di allacciamento, sono a carico del soggetto inadempiente.

- Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati nell'ordinanza di cui al comma precedente, nel caso la stessa sia stata adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Ente Gestore competente, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, potrà provvedere d'ufficio, a totali spese dei titolari inadempienti, alla chiusura dello scarico non conforme in

essere e all'esecuzione delle opere di allacciamento o adeguamento necessarie applicando contestualmente le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano inoltre quando vengano riscontrate altre violazioni alle disposizioni ed ai divieti fissati dal presente Regolamento, anche negli stabili o nelle installazioni già allacciati alla rete fognaria (*"avviso di adeguamento"* e provvedimenti di *"ordinanza di adeguamento"*), salva la facoltà dell'Ente Gestore di provvedere alla chiusura temporanea dello scarico, qualora necessaria.

L'inosservanza dei provvedimenti sindacali potrà comportare la dichiarazione di inagibilità temporanea dei locali e la segnalazione all'Autorità preposta. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste nella fattispecie dal presente regolamento.

C A P O I V

SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA

ART. 25

- Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda la regolamentazione degli scarichi domestici o assimilabili ai domestici che recapitano sul suolo o in acqua superficiale, scarichi la cui autorizzazione è di competenza del Comune ai sensi dell'art.22 della L.R. n.7 del 26.02.2001.
2. Rimangono esclusi gli scarichi di tipo industriale

- Scarichi su suolo

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.152/06 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
 - a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, secondo i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che saranno identificati dalla Regione secondo l'art. 100 D.Lgs. 152/06 e nel transitorio, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977;
 - b) per gli altri casi indicati alle lettere b) c) d) e) f) dell'art.103 del D. Lgs.152/06

- Edifici isolati che scaricano in suolo

1. Per edifici od installazioni isolati, in accordo con la delibera del Comitato interministeriale del 04/02/1977, si intendono insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc, per cui non è previsto l'obbligo di allacciamento ai sensi del presente Regolamento.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da detti insediamenti devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati nella delibera (allegato 1), opportunamente dimensionati in funzione degli

abitanti equivalenti serviti e secondo i criteri indicati nella stessa.

3. L'utilizzo di pozzi neri, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977, è vietato salvo i casi previsti nella delibera sopra richiamata e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs.152/06 Parte Quarta in materia di rifiuti.

4. Il Comune potrà autorizzare sistemi di trattamento delle acque reflue anche in alternativa a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale purché sia dimostrato il rispetto dei limiti di emissione della tab. 4 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06 e sia garantito il regolare e rapido deflusso delle acque di scarico al fine di evitare ristagni ed odori.

- Altri scarichi assimilabili ai domestici che scaricano su suolo

1. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili al domestico, per i quali è dimostrata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.152/06, è ammesso lo scarico su suolo purché vengano rispettati i limiti di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 Parte Terza del Decreto e sia garantito il regolare e rapido deflusso delle acque di scarico al fine di evitare ristagni ed odori.

- Scarico in acque superficiali

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.152/06 è consentito lo scarico di acque reflue in acque superficiali purché rispettino i valori limite dell'allegato 5 alla Terza Parte D.Lgs. 152/06.

2. I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti di assenso, di compatibilità idraulica previsti dalla normativa vigente, presso gli enti competenti del recapito (ad es., Provincia, Regione, Consorzi di Bonifica) per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme di codice civile.

- Scarichi da edifici isolati in acque superficiali

1. Per edifici od installazioni isolati, in accordo con la delibera del Comitato interministeriale del 04/02/1977 si intendono insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc, per cui non è previsto l'obbligo di allacciamento ai sensi del presente Regolamento.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da detti insediamenti devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati al punto 7 titolo 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977.

3. Il Comune potrà autorizzare sistemi di trattamento delle acque reflue anche in alternativa a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale purché sia dimostrato il rispetto dei limiti di emissione della tab. 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs.152/06 .

- Altri scarichi assimilabili ai domestici in acque superficiali

1. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili al domestico è ammesso lo scarico in acque superficiali purché vengono rispettati i limiti di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06

- Modalità di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti

1. In aggiunta a quanto previsto al capo 5, gli impianti di trattamento delle acque reflue di cui al presente capo dovranno essere oggetto di relazione da parte di tecnico abilitato che dovrà indicare:

- il tipo di impianto in base al numero di abitanti equivalenti calcolato in base all'allegato 4;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera Interministeriale 4/02/1 977 o il rispetto dei limiti di emissione fissati nella tabella dell'Allegato del D.Lgs. 152/06 attraverso relazione di calcolo o certificazioni rilasciate dal produttore dell'impianto; le modalità di gestione e manutenzione degli impianti con un minimo di un intervento di pulizia ogni anno;
- nel caso di scarico su suolo le caratteristiche fisiche del terreno, nonché la posizione di qualunque condotta, serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile insistenti a meno di ml. 10.00 dallo scarico al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni della Delibera Interministeriale 04/02/1977.

2. Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare certificato di regolare esecuzione / conformità al progetto e regolamenti.

3. Il proprietario sarà responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto, in accordo con quanto previsto in progetto e con le prescrizioni eventualmente riportare sull'autorizzazione.

ART. 26

Smaltimento fanghi biologici

Lo smaltimento dei fanghi biologici o comunque provenienti da sistemi di depurazione, è possibile solo se eseguito da ditte autorizzate dalle autorità competenti, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della vigente normativa.

C A P O V

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 27

Allacciamenti alla rete fognaria tassativamente vietati

1. Gli allacciamenti alle reti fognarie per lo scarico di acque reflue di qualsiasi genere provenienti da ogni tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento.

2. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:

- a) senza apposita autorizzazione
- b) su caditoie stradali
- c) su tratti fognari in pressione;

- d) su canali scolmatori di piena.
3. Gli allacciamenti esistenti, eseguiti in difformità al presente Regolamento, o ricadenti nelle casistiche sopra elencate, dovranno conformarsi allo stesso.
 4. Per casi eccezionali e motivati, potranno essere disposte eventuali deroghe a quanto sopra prescritto.
 5. Ai soggetti che non avessero provveduto a conformare detto allacciamento al presente Regolamento, verrà notificato "l'obbligo di adeguamento".

ART. 28

Allacciamenti serviti da Sollevamenti

1. Le acque reflue dovranno essere scaricate nel collettore fognario semplicemente per gravità. Il sistema fognario non prevede l'allacciamento diretto nella rete fognaria di utenze poste al di sotto dell'estradosso del collettore fognario stradale.
2. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto dell'estradosso del collettore fognario stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura. Per nessuna ragione l'Ente Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
3. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immessi per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare dell'attività di fare ricorso ai sollevamenti meccanici, dotati di vasche di accumulo, da realizzarsi secondo progetto approvato dall'Ente Gestore in sede di istruttoria.
4. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia anche solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento delle condotte della rete fognaria e sia possibile allacciare per gravità una parte degli scarichi alla rete fognaria.
5. Il pozzetto di sollevamento, ove venga richiesto dall'Ente Gestore in sede di istruttoria, dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza (troppo pieno) collegato per gravità ad un recapito che garantisca un adeguato smaltimento delle acque non sollevate (es. vasca polmone).
6. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l'impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque di condizioni antigigieniche.
7. Nel caso di presenza di impianti di sollevamento, le acque meteoriche vanno smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell'insediamento.

ART. 29

Allacciamento alla fognatura di insediamenti preesistenti

1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all'allacciamento come stabilito dal presente Regolamento.
2. Le reti delle acque reflue, interne alla proprietà, saranno allacciate alla rete fognaria previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l'esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative degli stessi (a spese degli interessati).
3. Le reti di acque meteoriche, interne alla proprietà, saranno allacciate alla conduttura pubblica per le acque meteoriche ove essa sia presente, previa verifica della loro idoneità.
4. Quando la fognatura comunale è servita da un impianto di depurazione centralizzato, devono essere disattivate tutte le vasche di chiarificazione eventualmente esistenti. Altrettanto dicasi per i pozzi neri.
5. La parte di impianto disattivata dovrà essere disinfettata e riempita con materiale inerte o demolita in sito.

ART. 30

Allacciamenti di scarichi industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell'insediamento (meteoriche, domestiche, di raffreddamento, ecc.), e saranno dotati di due pozzetti di controllo di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul suolo pubblico, o comunque all'esterno della recinzione in posizione di agevole accessibilità ed idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti da parte delle autorità competenti al controllo.
2. Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, raffreddamento, ecc.) potrà essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico allacciamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente fino all'esterno della proprietà o della recinzione e dotato dell'apposito pozzetto d'ispezione prima della miscelazione con le altre acque. Diversamente, per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 Parte Terza al D. Lgs.152/06 il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, per quanto possibile, alle norme del presente articolo, secondo le disposizioni impartite dall'Ente Gestore

ART. 31

Ripristino degli allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete

fognaria pubblica

1. l'Ente Gestore competente si assume l'onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori stradali.
2. I titolari degli insediamenti interessati saranno opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l'ubicazione degli allacciamenti.

ART. 32

Riparazione delle tubazioni per gli allacciamenti

1. Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti privati ai collettori stradali, debbono essere sempre curati dall'Ente Gestore.
2. Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, l'Ente Gestore constatasse eventuali danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti privati da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti fognari allo stato primitivo, nonché i costi per i relativi sopralluoghi, saranno a carico del soggetto che ha provocato il danno.

ART. 33

Allacciamenti in sede stradale e pluviali adiacenti a suolo pubblico

La manomissione del suolo pubblico e delle condotte sotterranee è di esclusiva competenza dell'Ente Gestore.

I lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e nei marciapiedi devono essere eseguiti direttamente dall'Ente Gestore, previa formale domanda da parte degli interessati e il versamento delle quote prestabilite a copertura delle spese relative.

In casi speciali il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Gestore e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque reflue devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all'usura rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali. Per la realizzazione delle canalizzazioni e degli allacciamenti si potrà fare riferimento alla norma UNI EN 1610 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura" e alle norme UNI EN 752.
2. Gli scarichi nella rete fognaria devono essere eseguiti utilizzando gli imbocchi all'uopo predisposti in fase di costruzione dei collettori, ove presenti.

3. Sulle condotte o sui tratti di condotte prive degli appositi imbocchi, si dovrà realizzare l'allaccio sul dorso delle medesime a mezzo di idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità delle acque dall'esterno.
4. L'allacciamento potrà essere realizzato mediante un pozzetto cieco sulla condotta stessa.
5. Tutti gli allacciamenti dovranno essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione e di prelievo posto all'esterno della proprietà per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Il pozzetto di ispezione esterno, dovrà essere eseguito in cls. vibrato e armato tipo Universal di dimensioni non inferiori a 30 x 30 cm con coperchio classe B125.
7. Nel caso di edifici adiacenti alla pubblica via, il pozzetto di allacciamento e di ispezione, per evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non dovrà mai sporgere oltre 50 cm dalla facciata dell'edificio e la tubazione per l'allacciamento dovrà scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.
8. Le tubature di allacciamento alla rete fognaria dovranno essere realizzate mediante l'utilizzo di manufatti in PVC- U UNI EN 1401-1 UD con guarnizioni elastomeriche a labbro tipo UNI EN 681-1 (ovvero con altri materiali aventi caratteristiche analoghe.).
9. pluviali della facciata adiacente la pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi oppure dovranno essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale idoneo, fatte salve diverse e più restrittive prescrizioni edilizie o urbanistiche. Le situazioni non conformi al presente comma per quanto possibile dovranno essere adeguate allo stesso.
10. E' vietato lo scarico diretto dei pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E' altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazzali, tetti, ecc.). Le situazioni esistenti dovranno essere sanate, per quanto possibile, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Gestore..
11. Eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi potranno essere concesse su motivata richiesta accompagnata da apposita relazione tecnica illustrativa.

Qualora a causa dei lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di scavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità della rete fognaria e di suoi manufatti, deve essere immediatamente informato l'Ente Gestore che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete a totale carico del responsabile. Nel caso che le condotte fognarie venissero sommariamente riparate o venisse occultato il danno, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente periodo, sarà passibile della sanzione restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'igiene o la

sicurezza pubblica.

ART. 34

Proprietà delle tubazioni e dei manufatti

Tutti i manufatti fognari, collocati in sede di marciapiede e stradale, sono di proprietà dell'Ente gestore, anche se costruiti da privati.

ART. 35

- Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne di edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.

1. Le acque meteoriche, in assenza di reti pubbliche per acque meteoriche, non dovranno essere convogliate alla rete di pubblica fognatura ma rilasciate nel terreno attraverso pozzi perdenti o per dispersione superficiale.
2. Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rete fognaria pubblica, fermo restando la divisione delle reti interne ed esterne in acque meteoriche ed eventuali rilasci idrici ed acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche.
3. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque meteoriche e domestiche dovranno essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di uscita dotate di idonei pozzetti di controllo e prelievo, ubicati all'esterno della proprietà privata.
4. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, sia essa di acque meteoriche o di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
5. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono, dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità de vari manufatti,
6. Nel sotterraneo le tubazioni provenienti dai piani superiori dovranno collocarsi in apposite incassature facilmente ispezionabili nel muro o a soffitto. Diversamente si potrà sostenere la condotta con tiranti a soffitto o mensole a parete di acciaio, non soggetti a corrosione. In ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto. Tutti gli apparecchi igienici per l'evacuazione delle acque reflue in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
7. La ventilazione delle reti interne dovrà essere assicurata attraverso le

colonne verticali di scarico.

8. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nei cortili e le pilette per la raccolta delle acque negli ambienti siti al pianoterra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica.

9. La tubazione di allacciamento dovrà avere pendenze non inferiori all'1% e diametro non superiore a 20 cm e comunque non superiore al diametro del collettore di allaccio principale.

10. L'Ente Gestore potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori o pendenze inferiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità purché debitamente documentata. Potranno essere richiesti, discrezionalmente, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni.

11. Le pendenze delle canalizzazioni dovranno consentire tempi di permanenza delle acque reflue domestiche nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che dar luogo a fenomeni di settizzazione. Tale indicazione è valida anche per le acque reflue di altra tipologia (industriali, ecc.)

12. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (vetture, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.

13. E' vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante i pluviali.

14. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella rete fognaria per utenze speciali, anche provenienti da attività commerciali con scarichi assimilabili ai domestici (cucine, lavanderie e bagni di insediamenti residenziali) che, a giudizio insindacabile dell'Ente Gestore stesso, ne debbano essere dotate.

- Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli stabilimenti industriali

1. Le reti fognarie interne degli stabilimenti industriali devono essere realizzare in modo tale da garantire:

- a) un pozzetto di campionamento per gli scarichi delle acque reflue industriali all'esterno della proprietà;
- b) la verifica della formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso.

2. Tutti i pozzetti di ispezione e di campionamento devono essere accessibili e chiaramente individuati in planimetrie.

3. Gli stabilimenti industriali devono realizzare le reti fognarie interne in modo tale che l'autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all'interno dell'insediamento stesso.

4. Le condotte orizzontali, sia aeree che sotterranee che convogliano le acque reflue industriali devono, di norma essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse, senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento,

servizi igienici, mense, ecc...).

5. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mensa e spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalle specifiche norme del presente regolamento.

6. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue industriali, di raffreddamento e acque meteoriche di piazzali impermeabilizzati, dovranno essere costituite da tubi opportunamente dimensionati in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono, e dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.

7. Nel caso di condotte aeree per il trasporto di acque reflue le stesse dovranno essere sostenute con appositi tiranti in acciaio o strutture adeguatamente dimensionate e non soggette a corrosione ed in ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto.

8. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.

9. La tubazione di allacciamento dovrà avere pendenze non inferiori all'1% e diametro non inferiore a 16 cm e comunque non superiore al diametro del collettore di allaccio principale. L'Ente Gestore potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori o pendenze inferiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità purché debitamente documentate.

10. Nessuna condotta può immettersi in un'altra con diametro minore. I passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali a perfetta tenuta.

11. In sede di richiesta di allacciamento o di autorizzazione allo scarico potranno essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.

12. Potrà essere concesso lo scarico separato delle acque meteoriche, di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo se presenti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

13. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (vetture, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.

14. L'autorità d'Ambito si riserva di richiedere prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'esecuzione di specifiche prove a tenuta sulle canalizzazioni di cui al presente articolo.

- Prescrizioni tecniche speciali per gli stabilimenti industriali

1. Qualora l'Ente Gestore lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale dovrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria, accessibile al personale

incaricato dell'Ente Gestore ed agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature contenute dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento ed installate in un locale idoneo e a totale carico dell'utente.

2. Le caratteristiche delle stazioni, dovranno essere preventivamente approvate dall'Ente Gestore che, in funzione delle caratteristiche dei reflui e della quantità di acque immesse nella rete fognaria, potrà richiedere:

- a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento in automatico sia di tipo fisso che mobile;
- b) l'installazione di misuratori di portata e la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati) per l'installazione temporanea dei campionatori automatici dell'Ente Gestore o degli altri soggetti del controllo internamente alla proprietà;
- c) l'installazione di strumenti di controllo in automatico (misurazione e registrazione), compresi analizzatori on-line nonché prescrivere le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei risultati che dovranno rimanere a disposizione dei soggetti addetti al controllo (nel caso di scarichi di sostanze pericolose tali dati dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei controlli).
- d) misuratori della quantità di acque approvvigionate singolarmente per i diversi usi (uso servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.).

3. Dovrà essere predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

4. Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di cui al presente articolo saranno a totale carico del titolare dello scarico autorizzato.

- Impianti di trattamento delle acque reflue industriali

1. Gli impianti di trattamento dovranno risultare conformi alle specifiche o al progetto approvato dall'Ente Gestore ed allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. In caso di modifiche il titolare dello scarico è tenuto a fornire preventivamente la documentazione integrativa per le eventuali osservazioni.

2. L'approvazione del progetto dell'impianto di trattamento da parte dell'Ente Gestore non esonera il titolare dello scarico e/o Gestore dell'impianto stesso dalla responsabilità e dalla garanzia circa il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

3. E' facoltà dell'Ente Gestore, in sede di approvazione dell'impianto o dell'Autorità d'Ambito in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di prescrivere l'installazione di sistemi di allarme o telecontrollo sugli impianti di trattamento delle acque reflue industriali immesse nella rete fognaria.

4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 , prima del loro trattamento, per adeguarli ai limiti regolamentari, ove le concentrazioni non risultassero già

entro i limiti di emissione fissati dalla Tab. 3 Parte terza del D.Lgs.152/06 .

5. Per casi di avvio di impianto o di attività, al di fuori delle ipotesi autorizzative degli scarichi provvisori, l'Autorità d'Ambito, sentito l'Ente Gestore, potrà fissare nella autorizzazione (definitiva) allo scarico, un termine di norma non superiore ai 60 gg per l'allineamento ai valori limite di emissione di cui al presente Regolamento indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo.

6. Sono fatti salvi i valori limite di emissione inderogabili per legge.

ART. 36

Fognature nelle strade e nelle piazze private

1. I proprietari delle strade e piazze private ad uso privato sono obbligati alla costruzione della fognatura lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla pubblica fognatura, in tal caso, le distanze dalla pubblica fognatura di cui all'art.8 vengono calcolate dal limite della strada privata.

2. Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la pubblica fognatura recipiente.

3. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere viene indicato dall'Ente Gestore nella notifica dell'obbligo di allacciamento e decorre a partire dalla data della notifica stessa.

4. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.

5. Per interventi tecnicamente complessi l'Ente Gestore potrà concedere una deroga a tale termine a seguito di apposita richiesta, previa valutazione legata unicamente ai tempi necessari all'esecuzione dei lavori.

6. Qualora i proprietari interessati non provvedano, l'Ente Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere (ved: esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento).

7. Nel caso di strade e piazze private ad uso pubblico, tale obbligo non sussiste fermo restando l'onere per il Comune di regolarizzare tale situazione in fatto e diritto, nel senso dell'acquisizione del diritto di proprietà o del mero diritto d'uso degli stessi beni, al fine di consentire all'Ente Gestore la realizzazione delle opere di fognatura necessarie.

ART. 37

Ventilazione dei collettori fognari

Onde assicurare una buona ventilazione della rete fognaria urbana, va realizzato il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri comunque non inferiore ai cm.10 con deroghe per gli edifici esistenti.

Per tale ragione vengono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che meteoriche

salvo eccezioni valutate singolarmente dall'Ente gestore.

L'impiego di interruzioni idrauliche è autorizzato solo in prossimità di attici o di terrazze praticabili, per evitare il verificarsi di esalazioni maleodoranti.

ART. 38

Predisposizioni di imbocchi nella rete fognaria

1. Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni o degli insediamenti interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per dare all'Ente Gestore la possibilità di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari.
2. Qualora l'Ente Gestore costruisca contemporaneamente al collettore stradale anche gli allacciamenti per gli insediamenti esistenti, o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.
3. Qualora, per particolari e giustificate esigenze costruttive, la realizzazione di un nuovo collettore comporti la variazione della quota degli allacciamenti preesistenti, le relative modifiche interne saranno a carico degli utenti.

ART. 39

Servitù di passaggio delle canalizzazioni

Nei casi in cui un fondo e l'immobile su di esso eretto non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura se non attraversando proprietà di terzi ed ove non si addivenga ad un accordo con l'altra proprietà, il titolare dell'immobile da allacciare chiederà all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 1043 del Codice Civile, l'istituzione di una servitù di passaggio e mantenimento di condotta per lo scarico di acque reflue.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul fondo proprio consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso i progetti per l'allacciamento devono essere approvati dall'Ente Gestore.

ART. 40

Visite tecniche

1. Prima di effettuare l'allacciamento, o di rilasciare al titolare dello scarico l'autorizzazione per la realizzazione dello stesso, l'Autorità d'Ambito e/o Ente

Gestore, hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo sia per la verifica della documentazione presentata a corredo dell'istanza di allacciamento o ammissione al servizio di depurazione, sia per valutare le possibili interferenze con altre reti tecnologiche presenti nel sottosuolo, nonché per fornire le prescrizioni specifiche relative alla realizzazione delle opere.

2. L'Ente Gestore, a scavo ancora aperto, ha la facoltà di effettuare una successiva visita tecnica, per verificare la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni fornite, l'integrità delle strutture utilizzate e verificare il percorso delle reti interne.

3. L'Ente Gestore, si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

4. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, l'Ente Gestore, ne verificherà l'osservanza con successive ispezioni.

5. Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tale non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono l'Ente Gestore in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.

CAPO VI

PROCEDURE PER RICHIESTA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 41

Premesse

1. Le disposizioni e gli adempimenti amministrativi di cui al presente Capo si riferiscono al proprietario degli immobili e si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti analoghi, nonché agli amministratori di condominio.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali si farà riferimento al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (titolare dello scarico) ovvero il Consorzio tra più stabilimenti, da individuare nel rappresentante legale (o procuratore) della ditta o del Consorzio.

3. Tutte le autorizzazioni vengono rilasciate "salvo il diritto di terzi".

- Domanda di allacciamento per l'ammissione al servizio di pubblica fognatura e depurazione per scarico di acque reflue domestiche e/o assimilabili

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e per l'ammissione al servizio di pubblica fognatura e depurazione, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche dovranno inoltrare all'Ente Gestore specifica domanda in carta legale o resa legale.

2. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio, e codice fiscale;
 - b) recapito e n. telefonico, fax e e-mail (se disponibile);
 - c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
 - d) riferimenti catastali;
 - e) eventuale n° dell'utenza acquedotto o l'indicazione della fonte di approvvigionamento con indicazione dell'eventuale misuratore di portata;
 - f) caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
 - a) estratto di mappa catastale, in scala, in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
 - b) scheda tecnica come modello predisposto dall'Ente Gestore;
 - c) planimetria, firmata a cura di tecnico abilitato, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza;
 - l'ubicazione del punto di allaccio alla rete fognaria pubblica.

L'elaborato di cui alla precedente lett. c) dovrà contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti prima dell'allacciamento richiesto.

4. Per le acque reflue assimilabili alle domestiche dovrà essere dimostrata l'assimilabilità delle acque di scarico, indicandone la provenienza e/o la composizione presunta.

5. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell'intero insediamento, dovrà essere presentata una unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.

6. Per le nuove costruzioni, la richiesta di allacciamento deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

7. Nel caso di domanda di autorizzazione all'allacciamento di reti interne esistenti già autorizzate allo scarico su suolo o in acque superficiali, di mera eliminazione delle vasche settiche o di altri sistemi di trattamento, o in casi analoghi di semplice variazione dell'esistente, l'Ente Gestore potrà accettare domande prive dell'attestazione del tecnico abilitato.

- Domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e/o assimilabili che non recapitano in rete fognaria

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili dovranno inoltrare al Comune competente per territorio specifica domanda in carta legale o resa legale.

2. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in

caso di condominio e codice fiscale;

- b) recapito e n. telefonico, fax e e-mail (se disponibile);
- c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
- d) tipologia dello scarico;
- e) riferimenti catastali;
- f) eventuale n. dell'utenza acquedotto o l'indicazione della fonte di approvvigionamento con indicazione dell'eventuale misuratore di portata;
- g) caratteristiche dimensionali e tecniche dei sistemi di depurazione adottati e delle reti di scarico;
- h) caratteristiche dimensionali e tecniche (ove presenti) dei sistemi di dispersione (pozzi assorbenti, sub-irrigazione ecc.)
- i) il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche del presente Regolamento.

3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica secondo le modalità previste dal presente regolamento
- b) corografia in scala 1:5000 ove sia chiaramente indicata la posizione dell'insediamento;
- c) estratto di mappa catastale in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- c) scheda tecnica su modello predisposto dall'Ente Gestore
- d) planimetria, firmata a cura di tecnico abilitato, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne ed i sistemi di trattamento, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, ecc...);
 - l'ubicazione dei sistemi di trattamento primario (o secondario);
 - l'ubicazione dei sistemi di dispersione e/o del ricettore finale;
 - il diametro delle condotte fognarie ed eventualmente la pendenza;
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
 - la rete di distribuzione dell'acqua potabile,
 - il pozzetto di campionamento.

4. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unità abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico scarico delle acque reflue dell'intero insediamento, dovrà essere individuato un soggetto titolare dello scarico e presentata un'unica istanza contestuale tra tutti i soggetti interessati.

5. Per le nuove costruzioni, la richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.

6. Al termine dei lavori il proprietario invierà il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

- Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali

A) domanda di allacciamento alla rete fognaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare, all'Ente Gestore, specifica domanda in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
- f) la provenienza e la tipologia, dello scarico industriale;
- g) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali o rogge da cui si effettua il prelievo);

2. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato:

- a) corografie ed estratto di mappa catastale in scala adeguata in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- b) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche e rilasci idrici;
 - l'indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc...);
 - il diametro delle condutture e la loro pendenza;
 - la posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
 - l'ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
- c) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc...);
- d) relazione tecnico dimensionale dell'impianto di trattamento con eventuali calcoli dimensionali delle reti fognarie, pendenze e

caratteristiche delle canalizzazioni di scarico al fine di dimostrare l'idoneità delle condotte ad allontanare le acque reflue prodotte nell'insediamento.

3. Nell'ambito dell'istruttoria l'Ente Gestore si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento.

4. Qualora il titolare dell'istanza intendesse realizzare l'allacciamento alla rete fognaria per uno scarico futuro da non attivare nell'immediato o qualora non siano certe le caratteristiche dello scarico, potrà essere presentata unicamente la domanda di allacciamento omettendo di allegare quanto previsto al comma 1 lettere e), f), g), e al comma 2 lettera d), l'istanza non costituirà ammissione al servizio di depurazione.

5. Nel caso di istanza di autorizzazione all'allacciamento presentata da Consorzio di cui al secondo comma 2 dell'art 124 del D.Lgs.152/06 , la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui alla lettera A) commi 1 e 2 del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell'eventuale impianto di depurazione consortile.

6. L'autorizzazione per la realizzazione dell'allacciamento per scarichi di acque reflue industriali non comporta necessariamente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che sarà sempre separato dall'autorizzazione all'allacciamento.

B) domanda di autorizzazione allo scarico

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare all'Autorità d'Ambito specifica domanda in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
- f) le caratteristiche quantitative dello scarico (portata giornaliera media e massima, volume giornaliero ed annuo previsti);
- g) le caratteristiche qualitative dello scarico (provenienza, tipologia, valori di concentrazione caratteristici dello scarico industriale);
- h) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali o rogge da cui si effettua il prelievo).

2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza al D.Lgs.152/06 (limitatamente ai processi produttivi ivi indicati) la domanda dovrà altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

3. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato:

- a) scheda tecnica di rilevamento dati;
- b) corografia ed estratto di mappa catastale in scala adeguata in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- c) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche;
 - l'indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc...);
 - il diametro delle condutture la loro pendenza;
 - la posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
 - l'ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
- d) relazione tecnica dettagliata sul ciclo produttivo con particolare attenzione per le operazioni che prevedono la formazione di scarichi idrici, con l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo/i e nei sistemi di scarico;
- e) relazione tecnica e schemi funzionali dell'impianto di trattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti (le informazioni previste in questo punto potranno essere contenute anche nel precedente punto d);
- f) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc...);
- g) schede di sicurezza o etichette delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo nelle operazioni che originano scarichi idrici;

- h) analisi chimica effettuata su campione rappresentativo dello scarico prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri più caratteristici dello scarico (da presentare solo per gli scarichi esistenti - ed autorizzati - e per quelli per cui l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.Lgs.152/06);
- h) nominativo del tecnico interno con delega di responsabile ovvero del Gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue e copia dell'atto di delega;
- i) copia dell'eventuale procura (per le istanze presentate da procuratori) o di eventuali certificazioni ambientali.

4. Nell'ambito dell'istruttoria l'Autorità d'Ambito si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.

5. In caso di nuovi allacci, l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria emessa dall'Ente Gestore rappresenta prerequisito per la procedibilità della istanza di autorizzazione allo scarico.

6. In caso di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in presenza di allacciamento già realizzato, l'Ente Gestore rilascia parere vincolante

7. Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico presentata da Consorzio di cui al secondo comma 2 dell'art.124 del D.Lgs.152/06, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui alla lettera B) commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell'impianto di depurazione consortile.

8. Nel caso di scarichi con presenza di sostanze radioattive dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica attestante che le acque reflue non rientrano nel caso riportato all'art.18, comma 2, lett. d). l'Ente Gestore competente si riserva di richiedere ulteriori informazioni e di non accettare nella rete fognaria tali effluenti, anche in presenza dello specifico provvedimento autorizzativo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi.

- Domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue derivanti da rilasci idrici, acque meteoriche e di prima pioggia

1. Salvo quanto previsto all'art.16, per ottenere l'autorizzazione allo scarico dei rilasci idrici, delle acque meteoriche e di prima pioggia nella rete fognaria, i titolari devono predisporre specifica domanda all'Autorità d'Ambito in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- c) indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- e) descrizione sommaria dell'attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
- f) la fonte di approvvigionamento idrico;

- g) eventuale riferimento all'autorizzazione allo scarico in essere.
2. All'istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato:
- a) corografia ed estratto di mappa catastale in scala asseverata da tecnico abilitato in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
 - b) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
 - l'ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del contatore del servizio di acquedotto, del pozzetto di prelievo e dei punti di allaccio alla rete fognaria pubblica;
 - relazione tecnica e schemi funzionali dell'eventuale impianto di pretrattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti.
3. Nel caso di acque meteoriche e/o di prima pioggia dovrà essere indicata la superficie scolante e ove richiesto, il calcolo delle portate allegando i calcoli dimensionali e le caratteristiche costruttive dell'impianto di trattamento o del sistema di separazione della frazione di prima pioggia.
4. Nell'ambito dell'istruttoria l'Autorità d'ambito si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.
5. In caso di nuovi allacci, l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria emessa dall'Ente Gestore rappresenta prerequisito per la procedibilità della istanza di autorizzazione allo scarico.
6. In caso di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in presenza di allacciamento già realizzato, l'Ente Gestore rilascia parere vincolante.

- Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento e/o allo scarico

1. L'Autorità d'Ambito e l'Ente Gestore provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, all'istruttoria delle domande di cui agli articoli precedenti disponendo i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e quanto altro riterrà opportuno, al fine di verificare le reali caratteristiche dei manufatti e delle acque oggetto dell'istanza.
2. L'Autorità d'Ambito e l'Ente Gestore provvederanno a richiedere l'integrazione della documentazione presentata ove la stessa risulti carente o qualora si rendessero necessarie ulteriori informazioni relative agli scarichi oggetto dell'autorizzazione, mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo equipollente. Dalla data di comunicazione della richiesta di documentazione integrativa, alla data di ricevimento della stessa, sarà sospeso il periodo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di istruttoria. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante e/o dell'istanza perfezionata.
3. Fermo restando il versamento degli oneri di istruttoria, nel caso che la

documentazione di cui al comma precedente non venga presentata nei sessanta giorni successivi dalla richiesta, l'Autorità d'Ambito o l'Ente Gestore, potrà formulare il diniego formale dell'autorizzazione richiesta, archiviando la relativa pratica. In ogni caso, trascorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende rinunciata.

4. Terminata l'istruttoria, l'Autorità d'Ambito o l'Ente Gestore rilascerà i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente e le disposizioni regolamentari.

5. Nel caso di richiesta di allacciamento di scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, rilasci idrici o acque meteoriche, l'autorizzazione potrà contenere, oltre alle prescrizioni del caso, anche eventuali schemi grafici realizzativi del collegamento alla rete fognaria pubblica.

6. Per gli scarichi di acque reflue industriali di nuova attivazione, salva diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione allo scarico, deve essere presentato, entro 60 gg dalla data di notifica del provvedimento, un referto analitico relativo a un campione rappresentativo dello scarico industriale, prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri chimici caratteristici dello scarico.

7. Se in fase di istruttoria si verifica la mancata assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, l'Autorità d'Ambito potrà formulare il diniego formale dell'autorizzazione richiesta, archiviando la relativa pratica, ciò comporterà l'obbligo di presentazione di nuova domanda.

- Autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico di cui all'art.124 del D.Lgs.152/06 è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

2. Salvo quanto previsto dal D.Lgs 18/02/2005 n. 59 , l'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

3. Almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/06 , il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

4. L'autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte dell'Autorità d'Ambito all'imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all'utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

5. L'autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.

- Riesame delle autorizzazioni all'allacciamento e/o allo scarico. Accertamenti di assimilabilità

1. L'Autorità d'Ambito e l'Ente Gestore si riservano la facoltà di riesaminare e se necessario adeguare, i provvedimenti di autorizzazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione allo scarico di cui al presente Regolamento potranno essere periodicamente riesaminati e se necessario adeguati. Le disposizioni in essi contenuti potranno essere superate, modificate o integrate dall'emanazione di norme statali o regionali rilevanti per il settore della tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare per quanto attiene ai criteri di assimilabilità o alle specifiche discipline regionali da adottarsi ai sensi del D.Lgs.152/06.

3. Tutti i provvedimenti rilasciati dall'Autorità d'Ambito e dall'Ente Gestore e, indicati al presente articolo, sono soggetti ad accertamenti sulla mantenuta assimilabilità alle acque reflue domestiche delle acque di scarico immesse nella rete fognaria, mediante indagini sulla provenienza e sulla composizione degli scarichi idrici, anche con l'esecuzione prelievi e conseguenti determinazioni analitiche.

ART. 42

Autorizzazioni allo scarico provvisorio

1. L'Autorità d'Ambito potrà adottare in alcuni casi, prima dell'autorizzazione definitiva allo scarico, provvedimenti di natura provvisoria, in particolare:

- a) nei casi di avvio impianto, stabilendo un termine di norma compreso tra i 30 ed i 90 gg. per l'allineamento ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5, Parte Terza, al D.Lgs.152/06 ed indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo;
- b) per scarichi di acque reflue industriali di tipo temporaneo (durata inferiore a 4 anni) o occasionale;
- c) insediamenti esistenti ove per la regolarizzazione degli scarichi alla nuova disciplina di cui al D.Lgs.152/06, debbano essere effettuati degli studi approfonditi ovvero rilievi o adeguamenti particolarmente complessi o onerosi;
- d) per gli scarichi derivanti da Enti pubblici e simili (es. strutture militari, scuole, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ecc...);
- e) per i reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro temporanei, (ove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili; in ogni caso la richiesta di nulla osta allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico);

- f) per le autorizzazioni ammesse sotto condizione;
- g) per l'istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06 ove si debba valutare la compatibilità dello scarico industriale con il sistema fognario ed i processi di depurazione in atto;
- h) per gli stabilimenti di nuova costruzione, per l'attivazione di nuovi processi produttivi e/o nell'ambito dell'istruttoria di cui al D.P.R.20.10.98, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, ("sportello unico").

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno in ogni caso avere una durata superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabili a seguito di nuova istanza dell'interessato.

ART. 43

Limiti delle autorizzazioni all'allacciamento e/o allo scarico

1. L'autorizzazione all'allacciamento e/o scarico nella rete fognaria è limitata allo stabile o agli stabili per i quali è stata richiesta l'autorizzazione e per quella consistenza di essi che risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza. Non potranno allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver ottenuto la specifica autorizzazione all'allacciamento dall'Ente Gestore a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione presentata.

2. L'autorizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria di acque meteoriche (compresa l'eventuale frazione di prima pioggia eventualmente depurata) si limita alla superficie (mq) scolante dichiarata nella relativa istanza (pavimentazioni, coperture, zone permeabili, ecc...) e per la relativa destinazione d'uso delle aree esterne pavimentate da cui hanno origine le acque meteoriche immesse nella rete fognaria (presenza o meno di determinate sostanze che devono essere trattate prima dello scarico).

3. L'autorizzazione per l'immissione nella rete fognaria dei rilasci idrici, si limita allo scarico o agli scarichi denunciati o evidenziati nella relativa domanda di ammissione al servizio ed espressamente riportati nell'autorizzazione allo scarico rilasciato al richiedente.

4. L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali si riferisce alla tipologia di scarico o degli scarichi (caratteristiche quali-quantitative e provenienza) denunciati o evidenziati nella domanda di autorizzazione ed espressamente riportati sull'atto autorizzativo stesso.

ART. 44

Variazioni

1. I titolari degli stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico dovranno:
 - a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento a seguito delle quali vi sia una modificazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato;
 - b) richiedere nuova autorizzazione allo scarico in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività da cui ha origine lo scarico autorizzato;
 - c) comunicare ogni qualsiasi variante da apportare alle condotte stesse sino al punto di recapito della condotta nella rete fognaria, nonché l'eventuale spostamento del punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico (pozzetto d'ispezione);
 - d) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'attività da cui ha origine lo scarico ed alla natura delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
 - e) segnalare, con apposita comunicazione scritta, l'eventuale cessione o cambio di attività, di proprietà o di ragione sociale, e l'eventuale variazione del nominativo del titolare dello scarico.
2. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche (ad esclusione di quelle costituite da soli servizi igienico sanitari) e delle acque provenienti da rilasci idrici sono soggetti agli stessi obblighi di cui al comma 1.

C A P O VII

SANZIONI

ART. 45

Mancato rispetto delle prescrizioni normative e del Regolamento

- Sanzioni del decreto legislativo n. 152/2006

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133, 134, 136, 135, 137, 138, 139, 140 del decreto stesso.

- Sanzioni regolamentari

1. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un massimo di € 1.000,00 (mille euro), come istituite con l'approvazione del presente Regolamento.

- Altre sanzioni

1. Per quanto non espressamente riportato agli articoli precedenti di questo Capo si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso che qui si intendono richiamate, ed in particolare:

- Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;
- Codice Penale;
- L. 28.02.85 n. 47;
- L.R. 19.11.1991 n.52 e L.R. 12.11.1997 n. 34;
- D.Lgs. 05.02.97, n. 22;
- D.Lgs. 27.01.1992, n. 95;
- Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, pubblicato sul S.O. 114 del 18.05.1992).

- Immissione involontaria di sostanze non autorizzate

1. Se involontariamente scarichi o immissioni di sostanze non autorizzate ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano nella rete fognaria, gli utenti del relativo scarico dovranno darne immediatamente notizia all'Autorità d'Ambito o all'Ente Gestore.

2. Le spese per eliminare l'immissione abusiva involontaria e le sue conseguenze, o impedirla nel caso in cui sia incombente sono a totale carico degli utenti suddetti.

3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al D.M. 25.10.1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché le norme di cui al Titolo V del D.Lgs 152/06 .

ART. 46

Danni

1. Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione ed a qualunque manufatto di proprietà del Comune o dell'Ente Gestore, è tenuto al completo risarcimento nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti.

2. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

C A P O VIII

NORME FINANZIARIE

ART. 47

Tariffa o diritti

1. La tariffa per il servizio idrico integrato è determinata tenendo conto

della quantità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'autorità d'Ambito in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

2. La tariffa per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, domestiche o assimilate, è assunta pari al 50% della Tariffa Reale Media, fissata e periodicamente aggiornata con provvedimento dell'Autorità d'Ambito.

3. La quota di tariffa per il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. L'Ente Gestore è tenuto a versare i relativi proventi ad un fondo vincolato che rimane a disposizione dell'Ente Gestore per l'attuazione degli interventi relativi alla rete di pubblica fognatura ed agli impianti di depurazione previsti.

4. Sono soggetti al pagamento delle quote di Tariffe per il servizio di fognatura e di depurazione tutti gli insediamenti fisicamente allacciati alle fognature o alle stesse allacciabili, ai sensi del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 155 comma 1 D.L.152/06, la tariffa, non è dovuta nel solo caso in cui l'utente sia dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri e sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione.

ART. 48

Tariffa per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, che si approvvigionano da pubblico acquedotto la tariffa è riscossa con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione degli importi relativi alla fornitura dell'acqua.

2. Gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia all'Ente Gestore delle quantità di acque prelevate. Fino all'installazione di idonei strumenti di misura, il consumo presunto di acqua, per la determinazione tariffaria, verrà conteggiato in 200 (duecento) litri abitante giorno.

3. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell'acqua fornita, derivata o comunque accumulata.

ART. 49

Tariffa per scarichi industriali che rispettano i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06

1. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di

denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione dell'acqua fornita dall'Ente Gestore.

2. Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà la tariffa più elevata sull'intero volume scaricato.

3. Per gli scarichi di acque industriali, che si approvvigionano da pubblico acquedotto la tariffa è riscossa con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione degli importi relativi alla fornitura dell'acqua.

4. Gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia all'Ente Gestore delle quantità di acque prelevate. Per i servizi di fognatura e depurazione il canone verrà determinato secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 30/09/1981 n. 0479, mediante la seguente formula:

$$T_2 = F_2 + f_2 + dv + K_2 \left(\frac{O_i}{O_f} db + \frac{S_i}{S_f} df \right) V$$

Dove:

T₂	Tariffa Euro/anno
F₂	Importo fisso dipendente dalla consistenza dell'insediamento (n. di addetti), esso vale rispettivamente:
	5.000 Lit/anno fino a 9 addetti
	12.500 Lit/anno fino a 50 addetti
	25.000 Lit/anno fino a 200 addetti
	120.000 Lit/anno oltre a 200 addetti
f₂	costo medio (€/mc.) del liquame trasportato in fognatura
d	costo medio (€/mq) della depurazione del liquame
dv	0,3 d
K₂	x 0 (zero) quando lo scarico industriale rientra nei limiti prescritti allo scarico
	x 1 (uno), per scarichi in cui il rapporto COD/ BOD5 non supera il valore di 2,2;
O_i/O_f	x 1,1 -1,3 quando il rapporto COD/BOD5 supera il valore di 2,2 Rapporto tra COD dell'effluente industriale (dopo un ora di sedimentazione a pH 7) in mg/L e COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/L
S_i /S_f	Rapporto fra materiali in sospensione totale dell'effluente industriale (pH7) in mg/L e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/L.
db	0,5 d

df	0,2 d
V	Volume dell'effluente industriale scaricato nella rete fognaria (risultante dalla denuncia o effettivamente accertato dall'Ente Gestore)

Il costo medio del servizio di fognatura (f2) e di depurazione (d) viene assunto pari rispettivamente a 0,2 e 0,3 volte il valore della Tariffa Media Reale fissata annualmente dall'Autorità d'Ambito.

ART. 50

Tariffa per scarichi industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 Parte terza al D.Lgs 152/06

1. La determinazione e le modalità di pagamento degli importi relativi ai servizi in parola relativamente alle acque reflue con parametri eccedenti i limiti di Tabella 3 allegato 5 Parte Terza al D.Lgs.152/06, saranno stabiliti a mezzo di apposita convenzione tra l'Ente Gestore competente e la Ditta autorizzata.
2. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti in sede di autorizzazione .
3. Il rimborso degli eventuali costi sostenuti dall'Autorità d'Ambito o dall'Ente Gestore a causa di danni cagionati alla rete fognaria o all'impianto di depurazione dallo scarico autorizzato in deroga alla Tabella 3 allegato 5 Parte terza al D.Lgs.152/06 non sono compresi nel corrispettivo.
4. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni allo scarico, delle convenzioni e gli importi già stabiliti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 51

Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa

1. Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l'utenza, si applicheranno le disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000 pubblicata sulla G.U. N. 247 del 21.10.2000 avente per oggetto "Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.
2. Il recupero della prestazione pecuniaria a carico dell'utente sarà effettuato applicando i termini di prescrizione quinquennale e di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e segg. del Codice Civile.
3. Nel caso di omessa denuncia nei termini prescritti, l'Autorità d'Ambito o l'Ente Gestore provvede ad inoltrare all'utente apposito sollecito con invito di presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30 gg. Qualora

l'utente non provvede saranno applicate le sanzioni di cui al Capo 7.

ART. 52

Rimborsi per soggetti che documentino rotture delle tubazioni di adduzione

1. Gli utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua potabile, abbiano dovuto corrispondere elevati diritti di fognatura e depurazione, potranno, dopo la presentazione di apposita istanza, ottenere il rimborso del maggior corrispettivo versato.
2. A tale proposito il richiedente dovrà allegare alla domanda di rimborso la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'utente dichiara la causa della rottura, la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria pubblica, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione;
 - eventuale documentazione relativa all'intervento di riparazione dell'impianto.
3. Dalle bollette dei due anni precedenti verrà calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione.
4. All'utente verrà rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio descritto al comma precedente.
5. L'Ente Gestore provvederà a rimborsare l'utente solamente nel caso in cui l'importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 10 % del canone ricavato con il criterio sopra descritto. In caso di rimborso l'Ente Gestore trattiene le spese relative all'istruzione della pratica.

C A P O I X –

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto riportato precedentemente nel presente regolamento, i titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei nuovi valori limite di emissione dalla data di approvazione del Regolamento stesso.
2. I titolari di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.Lgs 152/06 provvedono alla richiesta dell'autorizzazione in conformità al presente Regolamento entro i termini previsti.

3. Fermo restando l'obbligo di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche che non recapitano nelle reti fognarie ed i divieti di scarico di cui all'art. 103 del D.Lgs 152/06 e salvo quanto previsto nello specifico dal presente regolamento, i titolari di insediamenti esistenti localizzati sulle aree dei territori comunali raggiunte dalla rete fognaria, provvedono entro i termini di legge a presentare domanda di allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

4. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti già classificati come "civili" o "assimilabili civili" autorizzati tacitamente, qualora non siano intervenute modificazioni sostanziali agli scarichi, si intendono autorizzati dal presente Regolamento, in quanto sempre ammessi, alla condizione che gli scarichi immessi nella rete fognaria siano costituiti da acque reflue domestiche o assimilabili (con caratteristiche equivalenti) e che gli allacciamenti siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Sono fatte salve le altre disposizioni transitorie di cui all'art. 170 del D.Lgs.152/06 successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 54

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di Edilizia, di Igiene e Polizia Municipale.